



Repertorio N. 4788

Raccolta N. 3219

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
REPUBBLICA ITALIANA

Il quattordici novembre duemiladiciannove

**14 novembre 2019**

alle ore sedici e trentacinque minuti.

In Milano, negli uffici dell'associazione ARSOP in via Timavo n. 24.

Avanti a me avv. EUGENIA CARICATO, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione "**Società scientifica Medici Riabilitatori Specialisti Ospedalità Privata - ARSOP**", con sede in Milano (MI) via Timavo n. 24, codice fiscale 97687010153, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- proposta di modifica dello statuto associativo - deliberazione conseguente;
- deliberazione conseguente.

E' PRESENTE

il dottor SANDRO IANNACCONI, nato ad Avellino il 14 gennaio 1957, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il costituito Presidente del Consiglio Direttivo, il quale,

**CONSTATATO**

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto in questo luogo e per questo giorno ed ora con comunicazione inviata a tutti i Consiglieri in data 29 ottobre 2019, prot. n. 013/2019;

- che sono presenti in proprio o per delega n. 68 soci su n. 313 soci aventi diritto di voto;

- che per il Consiglio Direttivo è presente esso Presidente, dottor SANDRO IANNACCONI, nonché i consiglieri dott. Roberto Cavallaro, dott. Bruno Conti, dott. Vincenzo Rega, dott. Luigi Pisani, dott. Claudio Bulighin, dott.ssa Cristina Beretta, dott. Stefano Visconti, dott. Stefano Visconti, dott. Stefano Arzigovesi, dott.ssa Annamaria Quarenghi; assenti giustificati gli altri consiglieri;

**ACCERTATA**

la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

**DICHIARA**

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Prende la parola il Presidente e precisa che è necessario apportare numerose modifiche allo statuto, allo scopo di adeguarlo alle prescrizioni del Decreto del Ministero della Salute in data 2 agosto 2017, relativo alle società scientifiche. Segnala quindi, in primo luogo, che occorre modificare la denominazione sociale in quanto l'attività dell'associazione non si svolge esclusivamente nell'ambito della sanità privata convenzionata, ma è aperta a tutto l'ambito sanitario della riabilitazione, anche del settore pubblico; pertanto l'associazione dovrà assumere la seguente nuova denominazione: "**Società Scientifica della Riabilitazione**", o in breve "**SSR**". In particolare precisa che gli articoli oggetto di modifica sono i seguenti:

- art. 1;

- art. 2, commi 1, 2, lett. a), c), f), k), m), 3 e 4 (eliminato);

REGISTRATO

Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Milano - DP I

Il 20/11/2019

al n. 43880

serie 1T

esatti € 245,00

- art. 3, commi 1, 3 e 4;
- art. 5, comma 1;
- art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
- art. 7, comma 1, lett. C) e 2 (nuovo);
- art. 8, commi 1, 2, 3 e 4;
- art. 9, commi 1, 2 e 3 (eliminato);
- art. 10, commi 1, 2 e 3;
- art. 11, commi 1, 2 e 3 (nuovo);
- art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 (eliminato);
- art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (eliminato);
- art. 14, commi 1, 3, e 4;
- art. 15, comma 1 e commi, 2, 3, e 4 (nuovi);
- art. 16, commi 1, 2, 5 e 6 (nuovo);
- art. 17;
- art. 18 (nuovo, relativo al "Tesoriere");
- art. 19 (nuovo, relativo all' "Organo di controllo e revisione", in sostituzione dell'art. 18 del precedente statuto);
- art. 20 (nuovo, relativo al "Collegio dei probiviri", in sostituzione dell'art. 19 del precedente statuto);
- art. 21 (nuovo, relativo al "Comitato scientifico");
- art. 22 (nuovo, relativo alla "Pubblicità");
- art. 23 (nuovo, relativo allo "Scioglimento dell'Associazione", sostitutivo del precedente art. 20);
- art. 24 (nuovo, relativo alle "Controversie", in sostituzione dell'art. 21 del precedente statuto);
- art. 25 (nuovo, relativo al "Rinvio", in sostituzione dell'art. 23 del precedente statuto);
- l'art. 22 del precedente statuto, relativo ai "Regolamenti", è stato eliminato, senza essere sostituito.

Il presidente, dal momento che tutti i soci dichiarano di essere a conoscenza del nuovo statuto per averne ricevuto bozza prima della presente assemblea, dichiara che ritiene superfluo procedere alla sua lettura, e mette subito ai voti il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea dell'associazione "Società scientifica Medici Riabilitatori Specialisti Ospedalità Privata - ARSOP"

*udita*

*la proposta del presidente,*

**DELIBERA**

*- di approvare il nuovo statuto sociale."*

Tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità.

A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di allegare al presente verbale l'elenco dei soci presenti, nonché il nuovo statuto dell'associazione teste' approvato dall'assemblea. A ciò aderendo io notaio allego tali documenti rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", omissane la lettura per espressa dispensa della parte.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il presidente, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore 17.00.

Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico ed in parte scritto a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su fogli uno per facciate due e fin qui della terza, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore 17.05

In originale firmato:

SANDRO IANNACCONE

EUGENIA CARICATO notaio sigillo

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 3219 DELLA RACCOLTA  
STATUTO**

**DENOMINAZIONE SCOPO E SEDE**

**Art. 1**

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"Società Scientifica della Riabilitazione"** con acronimo **"SSR"**, ovvero in breve "l'Associazione", che è retta e agisce secondo le norme previste nel presente Statuto; l'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 2**

1. La Società Scientifica della Riabilitazione non ha fini di lucro, ha carattere di utilità sociale, civile, culturale e multidisciplinare e raccoglie tutte le figure mediche specialistiche, nonché talune ulteriori particolari figure non mediche, che operano nel settore della riabilitazione all'interno delle strutture sanitarie autorizzate e/o accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale (S.S.N. e S.S.R.), ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale della persona, con particolare riferimento alle persone affette da patologie che richiedono interventi di riabilitazione, alla tutela dei diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità fra le persone a prescindere dal sesso, dalla luogo di nascita, dalla religione, dalle idee politiche, dalle condizioni economiche, dal grado di cultura, nonché di promuovere, anche a livello scientifico, la medicina e la cultura della riabilitazione. L'Associazione opera e svolge la propria attività come espressione di solidarietà, pluralismo e partecipazione nella programmazione e gestione di progetti innovativi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e dei soggetti beneficiari delle attività svolte.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

L'Associazione e/o i suoi organi svolgono la propria attività, con autonomia e indipendenza, al solo fine del raggiungimento degli scopi statutari. L'Associazione e/o i suoi organi non esercitano attività imprenditoriali né detengono partecipazioni in società che svolgano attività imprenditoriale.

2. Per il raggiungimento delle finalità sopra dette l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere, rappresentare, coordinare ed effettuare studi specifici e ricerche di carattere sanitario, scientifico e prevenzione e cura delle malattie, in particolare nel campo della riabilitazione, con l'individuazione di figure professionali mediche e non che operino a vario titolo all'interno delle equipe riabilitative, in un'ottica di approccio specialistico multidisciplinare;

b) elaborare protocolli, PDTA e linee guida scientifiche anche in collaborazione con altre società scientifiche ed Enti di ricerca nazionali e internazionali per le attività di riabilitazione sia in regime di degenza, che ambulatoriale, MAC e territoriale, da condividere con le Istituzioni di governo della sanità;

c) promuovere, organizzare e gestire, anche collaborando con il Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome e ASL/ATS (Enti Sociosanitari locali), nonché con altre associazioni di promozione sociale o enti pubblici e privati, iniziative di carattere solidaristico, socio-assistenziale, ricreativo a favore dei malati e

delle persone svantaggiate e per condividere criteri di appropriatezza, modelli operativi, modulistica, protocolli gestionali e procedure di controllo, definizione di standard tecnico — scientifici, organizzativi e di qualità;

d) promuovere e favorire iniziative di divulgazione intese ad accrescere l'interesse per l'aiuto alle persone svantaggiate, disabili e malate o di altre persone che si trovino in situazioni di bisogno di riabilitazione;

e) promuovere la conoscenza e l'applicazione delle normative e delle raccomandazioni europee nazionali e regionali attinenti la riabilitazione, la diffusione e la discussione degli aggiornamenti legislativi e farsi portavoce e interprete di proposte di interpretazioni o modifiche presso le Istituzioni;

f) promuovere collaborazioni con gruppi specifici di operatori sanitari non medici, che operano nel settore della riabilitazione e, in particolare, nelle aree sanitarie dei tecnici della riabilitazione, dietisti, nutrizionisti, logopedisti, terapisti occupazionali, e che condividono gli scopi dell'Associazione e che ritengono possibile migliorare le condizioni umane, in particolare nel campo della riabilitazione.

g) promuovere ed organizzare incontri, convegni, meeting e seminari di carattere medico, scientifico su problematiche di notevole rilevanza per la cura della salute dei malati e dei soggetti svantaggiati;

h) raccogliere fondi attraverso contributi e liberalità degli associati e di terzi, anche di enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali, accettare eredità, donazioni e legati;

i) combattere la burocrazia che ostacola o impedisce lo svolgimento delle attività indicate nel presente statuto. A tal fine l'associazione potrà elaborare e presentare proposte di provvedimenti, anche legislativi, di carattere nazionale, regionale, provinciale, o di organismi internazionali;

j) collaborare con altre Società Scientifiche, Università, Istituzioni di Ricerca, Associazioni dei Malati etc., per elaborare studi e protocolli scientifici;

k) promuovere e consolidare livelli di eccellenza scientifica e qualitativa nel settore della riabilitazione nelle strutture sanitarie autorizzate e/o accreditate con il S.S.N. / S.S.R.;

l) promuovere in particolare lo studio delle tematiche connesse alla complessità e alla cronicità in medicina riabilitativa e la individuazione e condivisione dei modelli gestionali con proposta di meccanismi di riconoscimento della appropriatezza e di remunerazione

m) promuovere ogni altra attività connessa e in ogni caso mai prevalente rispetto a quelle indicate nel presente articolo, per diffondere gli scopi dell'Associazione e raccogliere fondi. L'Associazione pertanto potrà a solo titolo esemplificativo:

- promuovere, coordinare e gestire l'aggiornamento professionale, manageriale e scientifico e di formazione continua in sanità, con altresì programmi annuali anche

attraverso la programmazione di eventi formativi coerenti agli obiettivi ECM;

- commissionare ricerche per la migliore conoscenza della condizione delle persone svantaggiate, bisognose di cure riabilitative;
- assistere i pazienti nel confronto con gli Enti Sociosanitari Locali sulle tematiche della riabilitazione;
- sviluppare modelli di “rete” con i vari soggetti sanitari, socio sanitari, terzo settore, associazioni dei malati ed enti locali e sovracomunali per assicurare adeguati percorsi di presa in carico dei pazienti con disabilità di varia origine;
- organizzare la raccolta e la consegna di medicinali per le persone impossibilitate a raggiungere le strutture sanitarie preposte;
- stampare e pubblicare manuali, pubblicazioni di periodici, libri, news letters, audiovisivi;
- raccogliere fondi sia presso gli associati che presso terzi anche mediante l'organizzazione e gestione di eventi, convegni, fiere, spettacoli, viaggi.

L'Associazione potrà altresì compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa l'acquisizione di beni con l'impiego di qualsiasi forma contrattuale, aderire ad altri organismi associativi di promozione sociale che operano a livello nazionale ed internazionale.

3. L'Associazione riconosce e promuove l'importanza di una gestione efficiente della sanità, pubblica e privata, improntata al principio di libera scelta del paziente e volta alla cura e all'aiuto delle persone malate in condizioni di dignità, sotto il profilo umano, e di eccellenza, sotto il profilo medico, tecnico e scientifico.

### **Art. 3**

1. L'Associazione ha sede in Milano, in via Timavo n. 24.
2. Il trasferimento di indirizzo della sede legale, nel medesimo Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti con deliberazione del Consiglio Direttivo. Nel caso di trasferimento in altro Comune, sarà necessaria la delibera Assembleare.
3. L'Associazione potrà istituire a livello nazionale e regionale Sezioni Speciali composte da Soci interessati ad approfondire particolari aspetti culturali, scientifici e normativi della riabilitazione.
4. In ciascuna Regione d'Italia, nonché in ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'Associazione può costituire una sezione regionale dotata di autonomia organizzativa e rappresentatività istituzionale, secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

### **Art. 4**

1. Il Patrimonio è costituito:
  - a) dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo che diverranno proprietà della Associazione;
  - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c) da eventuali crediti, disponibilità liquide, erogazioni, donazioni e lasciti, pervenuti a qualsiasi titolo;

d) da ogni altro bene materiale ed immateriale acquisito con i mezzi della Associazione.

2. Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle liberalità, rimborsi ed attività derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in specie relative a finanziamenti che possano configurare conflitto di interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati;
- d) dalle rendite dei beni facenti parte del patrimonio sociale.

È obbligo dell'Associazione di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. Le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

#### **Art. 5**

1. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Tesoriere dell'Associazione, provvederà a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **SOCI**

#### **Art. 6**

1. Sono ammessi, senza limitazioni, come associati i medici specialisti, nonché gli altri operatori sanitari non medici, e in particolare gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, i terapisti occupazionali, logopedisti, terapisti della riabilitazione, purché operanti nel settore della riabilitazione e liberamente motivati a perseguire i fini istituzionali dell'Associazione, che svolgano la propria attività nel campo della riabilitazione nelle strutture autorizzate e/o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e che dichiarino, al momento della domanda di ammissione, di non essere in conflitto di interesse rispetto agli scopi statutari dell'Associazione.

2. La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente della Associazione e redatta su apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di diniego, l'aspirante socio può proporre ricorso all'Assemblea, la quale si pronuncia nella prima riunione convocata con decisione inappellabile.

3. Gli ammessi sono iscritti nel libro dei soci e sono tenuti a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dal Consiglio Direttivo. Il valore della quota associativa non è frazionabile e attribuisce agli associati i diritti previsti dal presente statuto fino al 31 dicembre dell'anno del versamento della quota associativa.

4. Gli associati, tenuti a versare la quota associativa, hanno diritto di voto in Assemblea solo se in regola con il versamento.

5. Gli associati sono tenuti a dichiarare al Consiglio Direttivo l'eventuale insorgenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto agli scopi statutari dell'Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo dovrà, previa audizione dell'associato, verificare la possibilità di porre fine alla situazione di conflitto di interesse. Ove tale possibilità non sussista il Consiglio direttivo dà avvio alla procedura di esclusione dell'associato, la quale si svolge secondo le modalità precisate all'art. 9, Il comma, del presente statuto.

#### **Art. 7**

1. Gli associati si distinguono in:

A) Soci Fondatori: coloro che hanno concorso alla fondazione dell'Associazione;

B) Soci Ordinari: le persone fisiche di cui al precedente articolo 6, I comma;

C) Soci Onorari: coloro che si siano particolarmente distinti per la loro attività di studio e di ricerca nell'ambito della riabilitazione. I Soci Onorari sono ammessi con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

2. I soci Fondatori e i soci Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa in egual misura. I Soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

#### **Art. 8 - Diritti degli associati**

1. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto per la discussione e approvazione dei punti all'ordine del giorno stabiliti dal Consiglio Direttivo e per ogni altra decisione ad essa spettante, purché, quanto ai soci fondatori e ai soci ordinari, in regola con i versamenti dovuti. Tutti gli associati hanno inoltre diritto a partecipare alle iniziative e alle attività poste in essere dall'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente, entro il mese di dicembre per l'anno successivo, la misura della quota sociale dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari.

La qualità di associato non è trasferibile.

3. Al socio è riconosciuto il diritto di recesso senza oneri, mediante lettera di dimissioni da inviare con raccomandata o comunicazione pec, o da consegnare direttamente, al Consiglio Direttivo.

4. Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello risultante dal libro dei soci, suddiviso per categoria. Ciascun socio è, quindi, invitato a fornire oltre ai dati anagrafici, la struttura presso cui esercita ed il proprio ruolo, la specialità e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail e/o pec), a cui verranno inviate tutte le comunicazioni.

A tal fine, dovrà essere annotata nel libro dei soci ogni modifica di indirizzo di domicilio e/o di di posta elettronica (e-mail e/o pec), da comunicarsi per iscritto o a mezzo e-mail, anche certificata, dal socio.

#### **Art. 9 – Cessazione del rapporto associativo**

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per il mancato versamento della quota associativa annuale, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo previa diffida a regolarizzare la posizione;
- per recesso a seguito di dimissioni volontarie;

- per decesso;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea nei confronti dei soci che hanno assunto un comportamento contrastante con gli scopi statutari dell'Associazione o si siano venuti a trovare in insanabile conflitto di interesse rispetto ad essi;

2. Laddove il Consiglio Direttivo ravvisi un'ipotesi di esclusione a carico di un socio per comportamenti contrastanti con gli scopi statutari ovvero per conflitto di interessi non sanato dà avvio alla procedura di esclusione dell'associato dandone comunicazione scritta al medesimo. Il socio ha facoltà di presentare controdeduzioni scritte o verbali al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento di esclusione a carico dell'associato e comunica al Consiglio Direttivo l'esito di tale valutazione. Laddove le sia stata sottoposta la proposta di provvedimento di esclusione dal Collegio dei Probiviri l'Assemblea delibera in merito con decisione inappellabile nella prima riunione convocata.

#### **Art. 10 - Ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, solidarietà, pluralismo ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive e ad esse possono essere nominati tutti gli associati, purché, quanto ai soci fondatori e ai soci ordinari, in regola con il versamento della quota associativa.

2. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente della attività, prestata in forma volontaria libera e gratuita dagli associati e dai volontari. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

3. L'attività svolta dai componenti gli organi sociali si intende comunque a titolo gratuito.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 11**

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Presidente onorario dell'Associazione;
- il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- l'Organo di controllo e revisione;
- il Collegio dei Probiviri.

2. È espressamente esclusa ogni remunerazione delle cariche e degli organi sociali, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'interesse e/o per conto dell'Associazione.

3. Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per fatti attinenti all'attività dell'associazione, non possono assurgere alla carica di Presidente e/o di membri del Consiglio Direttivo e, qualora la sentenza di condanna passi in giudicato successivamente alla nomina e/o all'elezione, decadano automaticamente dalla carica.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 12**

1. L'assemblea si compone di tutti gli associati, purché, quanto ai soci



fondatori e ai soci ordinari, in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale dell'associazione o altrove.

2. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale dell'esercizio precedente. Potrà essere inoltre convocata tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

3. La convocazione è fatta mediante avviso da affiggere nella sede sociale almeno 10 giorni prima o con il mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata tramite il servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax, posta elettronica (e-mail o PEC), pubblicazione dell'avviso nel sito internet dell'Associazione.

L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e degli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

4. L'assemblea:

- a) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- b) elegge a scrutinio segreto il Presidente e il Presidente onorario dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e revisione e del Collegio dei Proviviri;
- c) delibera sull'esclusione degli associati;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- e) delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- f) delibera su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

5. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima.

6. Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. È inoltre ammessa la partecipazione per videoconferenza, a condizione che tale modalità di partecipazione consenta l'esatta identificazione dei soci e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

7. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza del Presidente, da altro associato appositamente nominato.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea, ivi incluse quelle concernenti la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, sono adottate, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea, ivi incluse quelle concernenti la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, sono adottate validamente, a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli associati presenti. In

ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno un decimo degli associati.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 13.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente dell'Associazione, da dieci a venti membri eletti dall'Assemblea tra tutti gli associati, purché, quanto ai soci fondatori e ordinari, in regola con i versamenti. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.

2. Le singole candidature per l'elezione del Consiglio Direttivo e degli organi statuari verranno rese note nel corso dell'Assemblea. Le votazioni avvengono con votazione a scrutinio segreto da parte dell'Assemblea.

3. L'attività dei Consiglieri è a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per conto e/o nell'interesse dell'Associazione e purché documentate.

4. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque esercizi. I Consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico, anche per dimissioni o revoca, ha effetto dal momento in cui il Consiglio ha deliberato la sostituzione.

Se, per qualsiasi ragione, viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente dell'Associazione senza indugio, e comunque entro trenta giorni dall'evento, dovrà convocare l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo; in mancanza vi provvede il Collegio dei Revisori.

5. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. In particolare, al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

6. Il Consiglio oltre alla nomina dei Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere, può delegare stabilmente a singoli consiglieri la gestione ordinaria di talune iniziative o di talune attività. I consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo del proprio operato durante il Consiglio Direttivo successivo.

7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i componenti dell'Organo di controllo e revisione.

8. Su invito del Presidente dell'Associazione, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i rappresentanti dei Gruppi di Operatori sanitari, i membri dei Probiviri, i Coordinatori delle Commissioni delle Sezioni Speciali, nonché ogni altro soggetto il cui intervento sia giudicato utile o opportuno dal Consiglio Direttivo.

9. Spetta al Consiglio Direttivo il compito di istituire le sezioni speciali regionali.

### **Art. 14**

1. Il Consiglio Direttivo opera per la completa realizzazione dei fini istituzionali della Associazione sulla base di programmi approvati dall'Assemblea, coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche, normative, di rapporto con le istituzioni e culturali concordate.

2. Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari Commissioni per

specifici compiti.

3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione fatta dal Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno dodici dei suoi membri o da un quinto dei soci. Le sedute sono validamente costituite qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri.

È inoltre ammessa la riunione per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Associazione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Presidente dell'Associazione.

#### **Art. 15**

#### **SEZIONI REGIONALI**

1. Le sezioni regionali di cui all'art. 3 del presente statuto sono costituite con delibera del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno venti Soci dell'Associazione operanti nella Regione. Esse possono essere costituite in ogni Regione d'Italia, nonché in ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A seguito della costituzione della sezione regionale possono aderirvi i Soci dell'Associazione nazionale operanti nella Regione.

La cessazione del rapporto associativo con l'Associazione nazionale determina la cessazione del rapporto con la sezione regionale.

2. Le sezioni non hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, e non hanno rappresentanza giuridica dell'Associazione.

3. Le sezioni regionali hanno rappresentatività istituzionale, assicurando il collegamento e la collaborazione con gli enti, pubblici e privati, competenti e/o interessati a livello regionale alla conoscenza e divulgazione della riabilitazione e della sua cultura.

4. A tale fine, le sezioni regionali eleggono un Presidente della sezione, il quale deve mantenere costantemente aggiornati il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'Associazione relativamente alle iniziative della sezione al fine della promozione e del perseguimento degli scopi associativi a livello regionale.

Le sezioni regionali dispongono di autonomia organizzativa, potendo, nel rispetto dei principi e delle regole del presente statuto, assumere l'assetto organizzativo e di funzionamento più idoneo alla promozione e al perseguimento degli scopi associativi a livello regionale.

#### **PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E PRESIDENTE ONORARIO**

#### **Art. 16**

1. Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea, dura in carica cinque esercizi.

2. Il Presidente, per i primi tre mandati dalla data di costituzione, deve essere scelto tra i soci fondatori.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha la

facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e compie tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

4. Il Presidente, in via non limitativa ma solo esemplificativa, è munito dei seguenti poteri:

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo costantemente in contatto, tramite il Segretario, con le Commissioni che fanno capo al Consiglio Direttivo.

5. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, il più anziano tra i due Vice Presidenti dell'Associazione ne assume le funzioni fino alla sua sostituzione.

6. Inoltre può essere eletto dall'Assemblea, tra i soci fondatori ovvero tra i soci onorari, un Presidente onorario dell'Associazione, il quale, su incarico della medesima Assemblea, potrà rappresentare l'Associazione nei suoi rapporti istituzionali e culturali.

#### **SEGRETARIO**

##### **Art. 17**

Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo, delle quali redige i relativi verbali, mantiene uno stretto collegamento con la Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere e le Commissioni che fanno capo al Consiglio Direttivo. Egli inoltre coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari della Associazione.

#### **TESORIERE**

##### **Art. 18**

Il Tesoriere, coadiuvato dal Segretario, controlla il pagamento delle quote, provvede agli incassi e ai versamenti e cura la compilazione dei registri amministrativi dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa, economico finanziaria e contabile dell'Associazione, cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili e sociali e coadiuva il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Il Tesoriere può compiere, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo per gli atti di importo superiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE**

##### **Art. 19**

1. L'Organo di controllo e revisione è, a scelta dell'assemblea, monocratico o collegiale. Ove collegiale, è composto da tre membri effettivi, e da due membri supplenti, e nomina al suo interno un Presidente.

I soggetti componenti l'Organo di controllo e revisione debbono essere

iscritti al registro dei revisori legali di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 39 in data 27.1.2010 e succ.modd. e possono essere anche soggetti non soci dell'associazione.

2. L'Organo di controllo e revisione, oltre a quanto per legge previsto in materia di revisione legale, controlla la gestione patrimoniale, economica e finanziaria, riferisce annualmente all'assemblea dei Soci con relazione scritta e controfirma, approvandone la regolarità, i bilanci consuntivi.

3. L'Organo di controllo e revisione partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle assemblee degli associati.

4. L'Organo di controllo e revisione resta in carica per un triennio.

5. L'Organo di controllo e revisione almeno una volta all'anno delibera la relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

6. Ove collegiale, l'Organo di controllo e revisione è convocato dal Presidente del Collegio, o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano. In ogni caso, Il Presidente, o, in caso di suo impedimento, il membro più anziano, può convocare l'Organo di controllo e revisione ogni qualvolta ve ne sia la necessità. Per la validità delle adunanze del Collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente, ovvero, in sua assenza, del membro più anziano vale doppio.

#### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

##### **Art. 20**

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra i soci dell'associazione. Il Collegio dura in carica per tre anni.

2. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

3. Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo, su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate dai soci in nome o per conto dell'Associazione, tenendo conto dei principi di tutela dell'Associazione, dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti l'attività Associativa. Il Collegio è presieduto dal più anziano di età.

Il Collegio ha, inoltre, il compito di dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi. Il Collegio, giudica, secondo equità e giustizia, senza formalità di procedure.

4. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia richiesta una sua deliberazione.

Le sedute sono valide qualora siano presenti tutti i membri effettivi in carica. Il Collegio dei Probiviri assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

#### **COMITATO SCIENTIFICO**

##### **Art. 21**

1. Il Comitato scientifico per la verifica e il controllo della qualità ha il compito di verificare la qualità dell'attività svolta dall'Associazione e, in particolare, la qualità della produzione tecnico-scientifica in base agli indici di produttività scientifica e bibliometrici della comunità scientifica internazionale.

2. Il Comitato scientifico per la verifica e il controllo della qualità è composto da almeno tre membri eletti dall'Assemblea sulla base di una rosa di almeno cinque candidati proposti dal Consiglio Direttivo. I membri del

Comitato scientifico debbono essere soggetti particolarmente esperti in materia di riabilitazione e/o di ricerca scientifico-sanitaria e possono essere sia soci dell'Associazione che soggetti ad essa esterni.

#### **PUBBLICITA'**

##### **Art. 22**

L'Associazione pubblica sul proprio sito web la propria produzione scientifica, i propri bilanci preventivi e consuntivi, nonché ogni incarico retribuito da essa assegnato.

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art. 23**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione, procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni costituenti il patrimonio dell'Associazione verranno devoluti integralmente a favore di enti o associazioni della stessa categoria che perseguono scopi analoghi.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

#### **CONTROVERSIE**

##### **Art. 24**

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e la Associazione, o suoi Organi, potranno essere sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, i quali giudicheranno *ex bonis et aequo*, senza formalità di procedura, preliminarmente ricercando, ove possibile, un amichevole componimento della vertenza. Resta in ogni caso ferma la giurisdizione del giudice ordinario. Tutte le controversie sociali tra soci e tra soci ed Associazione, o i suoi organi, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

##### **Art. 25 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alla normativa in materia.

In originale firmato:

SANDRO IANNACCONE

EUGENIA CARICATO notaio sigillo

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE

RISPETTO AD ORIGINALE ANALOGICO

(Artt. 22, comma primo, D. Lgs. 82/2005 e 68 ter Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritta avv. EUGENIA CARICATO, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale, che la presente copia, contenuta su supporto informatico in formato non modificabile, firmato da me Notaio (mediante il software "E Sign") con la mia Firma Digitale (di cui al Certificato n. 00 90 39, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, con vigenza fino al giorno 12/07/2020), secondo quanto disposto oggi dall'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) nel testo vigente, è conforme all'originale documento analogico da me rogato e firmato a norma di legge, di cui al mio atto in data 14 novembre 2019 repertorio n. 4788/3219.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge (e con l'equipollenza all'originale cartaceo di cui al vigente art. 22 del citato D. Lgs. 82/2005).

Dal mio studio, 20 novembre 2019.

File firmato digitalmente dal Notaio Eugenia Caricato